



CITTÀ DI FASANO

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 17
Registro Deliberazioni

OGGETTO

Approvazione delle tariffe TARI 2025 in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani

Il giorno 29 Aprile 2025 alle ore 09:30 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città, previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano, in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione .

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	Presente	Assente
FRANCESCO ZACCARIA	P	
VITTORIO FANELLI	P	
ROSATO MANUELA	P	
FRANCO MASTRO	P	
GIUSEPPE VENTRELLA	P	
LOREDANA LEGROTTAGLIE	P	
NICOLA PENTASSUGLIA	P	
DECAROLIS MADIA	P	
DONATO MARINO	P	
ORONZO RUBINO	P	
VITTORIO SAPONARO	P	
ANGELA CARRIERI	P	
FRANCESCO BIANCO	P	
LUIGIA ALBANESE	P	
VITO PIGNATELLI	P	
GIOVANNI CISTERNINO	P	
PASQUALE DI BARI		A
LAURA DE MOLA		A
MARIO SCHENA		A
LEONARDO DE LEONARDIS		A
DONATELLA FANIZZI	P	
GIACOMO FERRARA		A
ALESSANDRA MASELLA	P	
ANTONIO SCIANARO	P	
GREGORIO ANGLANI	P	

Presiede la seduta il PRESIDENTE del Consiglio Comunale VITTORIO FANELLI.

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE ELISABETTA SCATIGNA.



CITTÀ DI FASANO

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI 2025 in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani

**Esce dall'aula il consigliere Anglani.
Consiglieri Presenti n. 19**

Relazona sull' argomento l'Assessore con delega al Bilancio, Antonio Pagnelli:

“Considerato che, con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge n. 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 30.12.2020;

Visto l'art. 1, comma 527 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 con cui sono state assegnate specifiche competenze in materia di regolazione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani all'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), così denominata con il comma 528 della medesima legge;

Considerato che la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga';*
- *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;*
- *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;*

Richiamati i seguenti provvedimenti di ARERA:

- la deliberazione n. 443/2019 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
- la deliberazione n. 444/2019 che dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione;
- la deliberazione n. 238/2020, recante adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la deliberazione n. 493/2020, recante aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;



CITTÀ DI FASANO

- la deliberazione n. 363/2021, avente ad oggetto l'“approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di
- la determinazione n. 2/2021, avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 459/2021, recante valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione n. 15/2022, avente ad oggetto la “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- la deliberazione 62/2023, avente ad oggetto “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n. 389/2023, che definisce le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale 2024-2025, che pur confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2:
 - o lo adegua, per ottemperare a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di pre pulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata;
 - o introduce misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza;
 - o introduce misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata;

Richiamato l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 che ha previsto che *“Gli enti locali...deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale... I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

Considerato che:

- in via generale, in base all'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e l'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che: *“Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: ... d) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali ...”;*
- all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con



CITTÀ DI FASANO

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

- «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»
- il comma 683 della legge 147/2013 prevede espressamente che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

Dato atto che:

il costo del Piano finanziario 2025 (di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28.06.2024, così come risultante dall'aggiornamento biennale infra periodo, è di € **9.871.697,00** e comprende il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani verso Gial Spa, attuale affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, determinato in funzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti per l'esercizio 2024, a cui si aggiungono gli oneri relativi all'IVA e gli oneri smaltimento rifiuti;

Ritenuto di individuare le seguenti componenti positive finalizzate alla riduzione del gettito da coprire con tariffe TARI 2024:

Calcolo gettito TARI2025	Euro
Costo complessivo PEF 2025	€ 9.871.697,00
Recupero evasione/elusione anni precedenti incassati/da incassare	€ 500.000,00
Quota parteentrate contributo di accesso	///
Contributo MIUR	€ 39.000,00
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	€ 9.322.697,00

Considerato che:

ai sensi del richiamato art. 1, comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147 le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile con deliberazione del consiglio comunale entro lo stesso termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come determinato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025;



CITTÀ DI FASANO

la suddivisione dei costi del servizio è pari al 13,43% per la quota fissa e pari al 86,57% per quota variabile;

effettuata la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5 del DPR 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria sia in base alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti), mentre per le utenze non domestiche viene effettuata una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES;

il Comune di Fasano non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferiti alle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del DPR n. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;

la copertura dei costi totali del servizio viene ripartita tra utenze domestiche (in misura pari al 61,34 %) e utenze non domestiche (in misura pari al 38,66 %) in funzione della rispettiva incidenza prevista sul totale dei rifiuti prodotti;

l'adozione delle tariffe della Tassa rifiuto per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti e delle utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano finanziario e quindi finalizzata ad assicurare un gettito pari a € 9.322.697,00 da coprire con l'applicazione della TARI per € 9.322.697,00 in ragione delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 02/2020;

Ritenuto precisare che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999, sono stati presi a riferimento i valori indicati nell'allegato alla presente proposta di deliberazione, pari al valore medio per le utenze domestiche e modulati secondo la facoltà concessa all'ente dall'art. 1, comma 652, della legge 147/2013 per i coefficienti delle utenze non domestiche;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28 giugno 2024 con cui è stato approvato il Piano Tariffario TARI 2024 per quanto concerne la definizione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999 (rispettivamente Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile) gli stessi risultano essere per il 2025 in linea con le scelte operate per tutte le classi nel 2024;

Considerato inoltre che:

ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 e con riferimento agli artt. 17 -19 del Regolamento comunale sulla TARI vengono introdotte le riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della tassa per un importo complessivo stimato in € 3.448.822,74 ed € 259.043,85 per utenze non domestiche;

le forme di riduzione ed esenzione rispondono all'interesse pubblico di tutela di alcune categorie di utenze, in particolare dei cittadini che vivono in condizioni economiche precarie e di disagio sociale e di settori produttivi essenziali per il mantenimento del tessuto economico e sociale cittadino;

Ravvisata quindi la necessità di:

- prendere atto del PEF 2024 - 2025 del Comune di Fasano per il servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo alle annualità 2024 e 2025;
- approvare conseguentemente il gettito TARI previsto per il 2025, in complessivi € 9.322.697,00 a copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti;



CITTÀ DI FASANO

- approvare per l'anno 2025 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, così come rappresentate relativamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche nell'ALLEGATO TARI anno 2025.utenze domestiche e utenze non domestiche;
- dare atto che alla tariffa si applicata l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari al 5% per l'anno 2025;
- dare atto che il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, disponendo la copertura degli oneri conseguenti tramite l'applicazione di un'apposta componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica,, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- dare ancora atto che in relazione al riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economiche disagiate, si fa rinvio alla deliberazione ARERA 1 aprile 2025 che prevede che la componente UR 3° è pari a € 6,00 a utenza;

Rilevato, infine, che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

Ritenuto di stabilire che le rate relative al pagamento della TARI delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, anno 2025 siano fissate in numero di quattro (4) con le seguenti scadenze: 1^a giugno, 1^a luglio, 1^a ottobre, 1^a dicembre 2025;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 ottobre 2020 con cui vengono stabilite modalità di versamento unificate, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti, ed in particolare le specifiche funzionali al medesimo allegato quale parte integrante e sostanziale che prevedono l'adesione a PagoPa allo scopo di rendere semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione.

Non avendo alcun consigliere chiesto la parola , il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la proposta di deliberazione che, in seduta pubblica e con modalità elettronica, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 19

CONSIGLIERI ASSENTI: n. 6 (Anglani, De Leonardis, De Mola, Di Bari, Ferrara e Schena)

CONSIGLIERI ASTENUTI: n. //

VOTI FAVOREVOLI: n.19

VOTI CONTRARI: n. //

Esce dall'aula la consigliera Fanizzi.

Consiglieri presenti n. 18

Si procede con la votazione per l'immediata eseguibilità che consegue il seguente esito:



CITTÀ DI FASANO

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 18

CONSIGLIERI ASSENTI: n. 7 (Anglani, De Leonardis, De Mola, Di Bari, Fanizzi, Ferrara e Schena)

CONSIGLIERI ASTENUTI: n. //

VOTI FAVOREVOLI: n.18

VOTI CONTRARI: n. //

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di cui l'Assessore con delega al Bilancio ha dato lettura;

Visti i lavori della competente Commissione consiliare permanente;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi da parte del Responsabile del servizio;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare i commi da 639 a 704 dell'art.1;
- il D.P.R. 158/99 e ss.mm.ii.;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;
- il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;
- lo Statuto del Comune di Fasano;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa espressi per quanto di competenza dal competente Dirigente del Settore Risorse, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. di prendere atto del Piano Finanziario 2025 del Comune di Fasano per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprendente i costi del gestore Gial spa, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28.06.2024;
2. di approvare conseguentemente il gettito TARI previsto per il 2025 così composto:

Calcolo gettito TARI2025	Euro
Costo complessivo PEF 2025	€ 9.871.697,00
Recupero evasione/elusione anni precedenti incassati/da incassare	€ 500.000,00
Quota parte entrate contributo di accesso	///
Contributo MIUR	€ 39.000,00
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	€ 9.322.697,00



CITTÀ DI FASANO

3. di approvare per l'anno 2025 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, così come rappresentate relativamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, entrambe allegati parte integrante della presente deliberazione;
4. di dare atto che i coefficienti di produttività (sia fisso che variabile) risultano essere, per il 2025, in linea con le scelte operate nel 2024;
5. di dare atto che alla tariffa si applicata l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari al 5% per l'anno 2025;
6. di dare atto che il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, disponendo la copertura degli oneri conseguenti tramite l'applicazione di un'apposta componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica,, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
7. di dare ancora atto che in relazione al riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economiche disagiate, si fa rinvio alla deliberazione ARERA 1 aprile 2025 che prevede che la componente UR 3° è pari a € 6,00 a utenza;
8. di determinare ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 e con riferimento agli artt. 17 -19 del Regolamento comunale sulla TARI, le riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della tassa per un importo complessivo stimato in € 3.448.822,74 ed € 259.043,85 per utenze non domestiche;
9. di stabilire che le rate relative al pagamento della TARI delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, anno 2025 siano fissate in numero di quattro (4) con le seguenti scadenze: 1^ giugno, 1^ luglio, 1^ ottobre, 1^ dicembre 2025;
10. di stabilire, altresì, che le rate definite al precedente punto sub 2) vanno versate in conformità al Decreto ministeriale 21 ottobre 2020, ovverosia tramite avvisi di pagamento pagoPa;
11. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
12. di dare mandato al competente Settore Risorse – Ufficio Tributi di adempiere a tutti gli atti di loro competenza necessari all'esecuzione della presente deliberazione;
13. di conferire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



CITTÀ DI FASANO

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE
f.to VITTORIO FANELLI
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ELISABETTA SCATIGNA
(Firmato digitalmente)
